



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

DISPOSIZIONE n. 2 del 01.09.2017

OGGETTO: PROROGA DEL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CON VELOCIPEDI LUNGO ALCUNI SENTIERI DEL PARCO, NONCHE' DI ACCENSIONE DEL CAMINO NELL'AREA ATTREZZATA DI SANTA MARINA ALTA (F. 10, MAPP.16 DEL COMUNE DI PESARO).

IL PRESIDENTE

Richiamata la Disposizione del Presidente dell'Ente Parco n.1 del 08.08.2017 con la quale, a seguito del grave incendio che ha interessato la falesia del San Bartolo nei giorni 4-5 agosto u.s., è stato vietato l'utilizzo del camino nell'area attrezzata di Santa Marina Alta (Foglio 10, Mappale 16 del Comune di Pesaro) sino al 31 agosto 2017, nonché il transito pedonale o con velocipedi (bicicletta o mountain bike) nei seguenti sentieri del Parco:

- a) sentiero n. 151, nel tratto individuato dalla Strada Vicinale denominata "Ripe di Casteldimezzo";
- b) sentiero n. 151, nel tratto in terra battuta che ha inizio da Strada "Rive di Casteldimezzo";
- c) sentiero n. 155, nel tratto che conduce alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, individuato tra la S.P. n. 44 "*Panoramica del San Bartolo*" e l'intersezione con la "*Strada del Mare*".

Vista l'Ordinanza del Comune di Pesaro n. 1247 del 07/08/2017 con la quale, al fine di evitare pericoli e per la tutela della pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura al transito, sia pedonale che veicolare (compresi velocipedi), della "*Strada del Mare*" sottostante l'abitato di Fiorenzuola di Focara.

Preso atto che a seguito della ultimazione degli interventi d'urgenza eseguiti dal Comune di Pesaro, il giorno 25 agosto 2017 si è svolta una riunione presso la Prefettura, a cui hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'Ordine, dei Comuni, della Provincia di Pesaro e Urbino e dell'Ente Parco, nel corso della quale è stata concordata la riapertura della "*Strada del Mare*" per la sola viabilità pedonale e per i veicoli di pronto intervento e di pubblico soccorso, nonché per i mezzi adibiti alla tutela dell'igiene ambientale.

Vista l'Ordinanza n. 1321 del 25/08/2017 del Comune di Pesaro, con la quale è stata disposta la riapertura della "*Strada del mare*" sottostante l'abitato di Fiorenzuola di Focara, secondo le modalità sopra indicate.

Evidenziato che nel corso della suddetta riunione in Prefettura si è inoltre convenuto, con riferimento alla Disposizione Presidenziale dell'Ente Parco n. 1/2017:

- di prorogare il divieto di utilizzo del camino nell'area attrezzata di Santa Marina Alta (Foglio 10, Mappale 16 del Comune di Pesaro) fino a data da destinarsi, al fine di prevenire il rischio incendi;
- di mantenere il divieto di transito pedonale o con velocipedi (bicicletta o mountain bike), nei tratti del sentiero n. 151 individuati dalla Strada Vicinale denominata "Ripe di Casteldimezzo" e in quello in terra battuta che ha inizio da Strada Rive di Casteldimezzo, al fine di evitare situazioni di pericolo ai fruitori del Parco;
- di riaprire al transito pedonale o con velocipedi il tratto del sentiero n. 155 che conduce alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, individuato tra la S.P. n. 44 "*Panoramica del San Bartolo*" e l'intersezione

con la “*Strada del Mare*, la cui interdizione era stata imposta dall’Ente Parco come conseguenza del divieto di accesso della “*Strada del Mare*” ordinato dal Comune di Pesaro.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 5 del 09/03/2016, ad oggetto “*Disposizioni per l’utilizzo e la fruizione della rete sentieristica del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, ai sensi degli articoli 80 c.3 e 99 del Regolamento del Parco*”.

Evidenziato che la rete sentieristica del Parco è individuata nella tavola C.1 “*PPAR – Sottosistema storico-culturale e connessioni infrastrutturali*” del Piano del Parco, integrata dalla sentieristica proposta dall’Ente in attuazione della L.R. n. 2 del 18.01.2010.

Vista la L. 6-12-1991 n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*”.

Vista la Legge Regionale 28-4--1994 n. 15 “*Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali*”.

Viste le NTA del Piano del Parco.

Visto il Regolamento del Parco pubblicato sul BURM n. 38 del 07.05.2015

Sentito sull’argomento il Consiglio Direttivo del Parco nel corso della riunione del 23 agosto 2017, che ha concordato sulla necessità di adottare il presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto:

ORDINA

Di **PROROGARE IL DIVIETO** di transito pedonale o con velocipedi (bici o mountain bike), fino a data da destinarsi, nei seguenti sentieri del Parco, come individuati nelle cartografie allegate al presente atto:

- a) sentiero n. 151, nel tratto individuato dalla Strada Vicinale denominata “*Ripe di Casteldimezzo*”;
- b) sentiero n. 151, nel tratto in terra battuta che ha inizio da Strada “*Rive di Casteldimezzo*”;

Di **PROROGARE**, altresì, fino a data da destinarsi, **il DIVIETO** di utilizzo del camino nell’area attrezzata di Santa Marina Alta (Foglio 10, Mappale 16 del Comune di Pesaro), al fine di prevenire il rischio incendi.

Di **CONSENTIRE** la riapertura del transito pedonale o con velocipedi (bici o mountain bike) nel tratto del sentiero n. 155 individuato tra la S.P. n. 44 “*Panoramica del San Bartolo*” e l’intersezione con la “*Strada del Mare*” che conduce alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, la cui interdizione era stata imposta dall’Ente Parco come conseguenza del divieto di accesso di Strada del Mare e della sottostante spiaggia ordinato dal Comune di Pesaro.

Di **STABILIRE** che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L. 6-12-1991 n. 394, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 a euro 1.032,00.

Di **GARANTIRE** la più ampia pubblicità al presente provvedimento, mediante:

- pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente Parco per 15 giorni interi e consecutivi;
- pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune di Pesaro, del Comune di Gabicce Mare e della Provincia di Pesaro e Urbino;
- inserimento nel sito internet istituzionale dell’Ente Parco (www.parcosanbartolo.it) e, ove possibile, nelle bacheche informative predisposte dall’Ente Parco.

Di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare e al Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché alla Prefettura di Pesaro e Urbino.

Di **RAPPRESENTARE** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in relazione alla necessità ed urgenza di disciplinare l'utilizzo e la fruizione della rete sentieristica presente nel territorio del Parco.

IL PRESIDENTE DEL PARCO
F.to Davide Manenti

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE O CON VELOCIPEDI (BICICLETTA O MOUNTAIN BIKE)

Sentiero n. 151, nel tratto individuato dalla Strada Vicinale denominata “Ripe di Casteldimezzo” (tratto in blu)



DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE O CON VELOCIPEDI (BICICLETTA O MOUNTAIN BIKE)

Sentiero n. 151, nel tratto in terra battuta che ha inizio da Strada Rive di Casteldimezzo (tratto in blu)

